

(N. 1504)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BARDI, BLOISE, FORMICA, CIPELLINI, AVEZ-
ZANO COMES, CATELLANI, VIGNOLA, ALBANESE, FERRI e RIGHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1971

Norme per concorsi a posti di notaio a favore degli ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale 7 giugno 1946, venne indetto un concorso per titoli a 150 posti di notaio al quale furono ammessi, tra gli altri, gli ex combattenti ed assimilati.

Soltanto pochi combattenti — e tra i più anziani — erano, allora, in possesso dei requisiti prescritti per partecipare al concorso. I combattenti più giovani e giovanissimi, infatti, avendo prestato servizio militare o trascorso in prigionia o nell'internamento gli anni più proficui per gli studi, fin quasi alla vigilia del concorso stesso, non avevano potuto frequentare o compiere i corsi universitari e svolgere la pratica notarile in tempo utile.

Il successivo concorso per titoli bandito il 13 maggio 1948, per un numero limitato di posti, precisamente 53, riservato ai soli reduci dalla prigionia o dall'internamento, non solo non giovò agli ex combattenti, ai partigiani ed assimilati più giovani di quelli

che poterono avvalersi delle agevolazioni del precedente concorso, ma non consentì neppure ai reduci e ai deportati meno anziani di prendervi parte in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato, non avevano avuto, come tutti i combattenti più giovani, la possibilità materiale di conseguire i titoli per prendervi parte.

È di palmare evidenza che i provvedimenti anzidetti hanno determinato situazioni di grave sperequazione a cui occorre porre rimedio.

Ciò considerato, l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, al fine di soddisfare le legittime aspettative degli aspiranti notai ex combattenti, partigiani e assimilati, prevede lo svolgimento, in concomitanza con i tre prossimi concorsi ordinari notarili, di altrettanti concorsi per titoli ai fini del conferimento del cinquanta per cento dei posti

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di notaio disponibili alla data dei relativi bandi ad aspiranti notai facenti parte delle categorie combattentistiche e di quelle ad esse assimilate.

Nel successivo articolo 2 del disegno di legge sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie, affinchè sia fatta una obiettiva valutazione dei titoli e della esperienza acquisita dai candidati nell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative, nonchè nell'insegnamento di materie giuridiche presso istituti universitari e nello svolgimento dell'attività di coadiutore di notaio.

Il limite di età per l'ammissione ai concorsi è fissato a 56 anni, in considerazione del fatto che anche i più giovani combattenti dell'ultimo conflitto sono avanti negli anni.

Nell'articolo 3 del disegno di legge, infine, vengono fissate le modalità per il conferimento dei posti ai vincitori dei concorsi per titoli.

Le considerazioni esposte autorizzano i proponenti a confidare che questa iniziativa parlamentare possa essere suscettibile di benevolo esame e conseguente accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In concomitanza con i tre concorsi notarili che saranno banditi a norma della legge 6 agosto 1926, n. 1365, dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno indetti tre concorsi per titoli per il conferimento del cinquanta per cento dei posti di notaio, disponibili alla data di pubblicazione di ciascun bando, agli ex combattenti ed assimilati che non abbiano superato, alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, il cinquantaseiesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Per i magistrati dell'ordine giudiziario non è richiesta la condizione di cui al punto quinto dello stesso articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 2.

Ai fini della formazione della graduatoria di ciascun concorso sarà tenuto conto dei seguenti titoli:

1) del servizio prestato nella magistratura ordinaria ed amministrativa, come funzionario statale, come insegnante ordinario

o assistente ordinario in materie giuridiche presso istituti universitari, nonchè in qualità di segretario provinciale e comunale, in ragione di un punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi;

2) dell'idoneità conseguita in precedenti concorsi notarili in ragione di un punto per ciascuna idoneità;

3) dell'esercizio della funzione di coadiutore di notaio in ragione di un punto per ogni anno di effettivo svolgimento della funzione stessa, sommandosi a tal fine i vari periodi di esercizio;

4) del voto di laurea, attribuendo dieci punti alla votazione inferiore a novantanove centesimi e tanti punti in più quanti sono i voti conseguiti oltre detta media;

5) delle pubblicazioni, con un massimo di due punti per ciascuna di esse.

A parità di punteggio, la precedente graduatoria è determinata a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria sarà formata dalla Commissione nominata per l'espletamento del concomitante concorso per esame, subito dopo la chiusura delle operazioni di quest'ultimo, e sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi per titoli, ai fini dell'assegnazione della sede, si considerano classificati, nell'ordine, a tutti gli effetti, dopo l'ultimo dei vincitori del concorso per esame.

Per la valutazione del risultato del concorso, ai fini dei trasferimenti, ai vincitori del concorso per titoli verrà attribuito virtualmente il punteggio minimo di duecentodieci trecentesimi, ferme restando tutte le altre disposizioni per la valutazione dei titoli di precedenza e di preferenza.